GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
Anno XVII - 1972 Fasc. 5-6

(Estratto)

ERNESTO BETTINELLI

PROFILI DI DIRITTO COSTITUZIONALE DELLA DISCIPLINA LEGISLATIVA DELL'OBIEZIONE DI COSCIENZA. PRIME OSSERVAZIONI SULLA L. 15 DICEMBRE 1972 N. 772

MVLTA PAVCIS AG

MILANO - DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE

PROFILI DI DIRITTO COSTITUZIONALE DELLA DISCIPLINA LEGISLATIVA DELL'OBIEZIONE DI COSCIENZA. PRIME OSSERVAZIONI SULLA L. 15 DICEMBRE 1972 N. 772

1. Il parziale riconoscimento legislativo dell'obiezione di coscienza al servizio militare o, più esattamente, all'uso diretto delle armi nel testo recentemente approvato dal Parlamento (l. 15 dicembre 1972 n. 772) rivela nella sua formulazione i dubbi e le riserve di quanti si sono sempre dichiarati contrari, per ragioni di opportunità politica oppure per un certo modo di intendere e interpretare le norme e i principi della Cost. italiana, ad ammettere la possibilità per il singolo, che voglia ottemperare ad un suo intimo convincimento morale, di rifiutare legittimamente la prestazione degli obblighi militari.

Già nel 1950, in seguito ai primi e clamorosi episodi di obiezione di coscienza (1), il Capograssi in uno scritto rimasto famoso (2) sosteneva l'inconciliabilità tra la « coscienza comune » che sta alla base dell'ordinamento statuale e la presa di posizione dell'individuo che, invece, osa pretendere il riconoscimento della « sua » coscienza « negativa », in quanto ubbidisce ad altri valori che non sono quelli dell'ordinamento. Una tale incompatibilità si risolve necessariamente sempre in favore dell'autorità statale, mediante quei congegni repressivi appositamente previsti per la riaffermazione di quei valori « immutabili » che il singolo con il suo atto di coscienza ha leso (3). In ogni caso l'insigne Autore negava che coloro che rifiutavano la prestazione del servizio militare potessero richiamarsi alla propria coscienza, in quanto con un simile atteggiamento si ponevano in contraddizione con se stessi (4). Tuttalpiù

---

(1) Cfr. *Un caso di coscienza*, in *Giust. pen.* 1948, I, 199, ove si riferisce del primo caso di obiezione al servizio militare per motivi religiosi da parte di un seguace della confessione dei « Testimoni di Geova ». Vedi anche sul *Foro it.* 1950, II, 47 ss. la sent. del Trib. mil. terr. di Torino che condannava per « disobbedienza » un altro obiettore. Il « caso Pinna » (così infatti si chiama il reo) diede adito alla prima proposta di legge da parte degli onorevoli Giordani e Calosso, presentata alla Camera dep. il 23 novembre 1949 (st. n. 801).

(2) *Obbedienza e coscienza*, in *Foro it.*, cit., 47 ss..

(3) *Ibidem*, 49, 50, 51 *passim*.

(4) « La disobbedienza è arbitraria... anche nella logica stessa della coscienza di colui che disobbedisce, perchè questi, se rifiuta il servizio militare, perchè ripugna alla sua coscienza di contribuire ad atti di violenza e di guerra, molte altre cose dovrebbe rifiutare, se volesse, come dovrebbe, come quegli eroi delle grandi eresie tolstoiane, essere coerente con la propria coscienza », *ibidem*, 51.

la cosiddetta obiezione di coscienza avrebbe potuto essere valutata come uno « stato emozionale irresistibile di ripugnanza per certi servizi » che, una volta accertato con sicurezza, non dovrebbe creare alcun problema particolare, se non quello tecnico di assegnare, nell'ambito di una determinata organizzazione, le persone ai servizi più adatti alle loro attitudini e capacità (5).

Ed, in verità, come dimostreremo nel corso del lavoro, il legislatore ha sostanzialmente tenuto presenti queste osservazioni del Capograssi, eludendo le aspettative di chi ritiene che uno spazio maggiore avrebbe dovuto essere lasciato alla libertà di coscienza, in una delle situazioni più drammatiche di conflitto tra la volontà dell'individuo di adeguarsi ad un suo inderogabile imperativo morale e l'autorità dello Stato che impone ai cittadini l'osservanza dell'obbligo della prestazione del servizio militare, nel quadro del più generale dovere di difesa della Patria.

2. È noto l'atteggiamento assai liberale di quei sistemi costituzionali che prevedono e dichiarano *expressis verbis* la libertà di coscienza come diritto inviolabile dell'uomo. Ci si riferisce in particolare (6) alla Grundgesetz della Germania federale che accoglie nel comma 1 dell'art. 4 un tale principio; ed anzi, nel successivo terzo comma dello stesso articolo, si legittima l'obiezione di coscienza, proclamando che « nessuno può essere costretto contro la sua coscienza al servizio in guerra con le armi ». L'efficacia di questa disposizione è stata ulteriormente precisata da una costante evoluzione giurisprudenziale che ha posto in rilievo l'autonomia del diritto all'obiezione di coscienza dalla più generale libertà di coscienza (7) e dallo stesso legislatore costituzionale che con la l. 19 marzo 1956 ha modificato l'art. 12 GG ed ha esplicitamente considerato l'ammissibilità dell'obiezione di coscienza anche in riferimento alla prestazione di qualsiasi servizio, non necessariamente armato, nell'organizzazione delle forze armate (8).

---

(5) *Ibidem*, 52.

(6) Vedi per gli ordinamenti costituzionali, BERTOLINO, *L'obiezione di coscienza negli ordinamenti giuridici contemporanei*, Torino 1967, 98 ss. *passim*.

(7) Cfr. LISTL, *Das Grundrecht der Religionsfreiheit*, in *der Rechtsprechung der Gerichte des Bundesrepublik Deutschland*, Berlin 1971, 117 ss., ove si analizza la giurisprudenza del Bundesverwaltungsgericht che, se nelle prime sue decisioni considerava il comma 3 dell'art. 4 come una semplice « specificazione o componente » della libertà di coscienza (di cui al primo comma dello stesso articolo), nelle successive interpreta la disposizione indipendentemente dalla sua connessione con la « Gewissenfreiheit » del comma 1 e attribuisce alla « garanzia » in favore degli obiettori (*Kriegdienstverweigerer*) una sfera di operatività assai ampia, ammettendo che anche motivazioni razionali (*Vernunftgründen*) possano indurre a una legittima presa di posizione contro il servizio militare (p. 119-120).

(8) Infatti nella prima parte del comma 2 dell'art. 12 si dichiara che « chiunque rifiuti per motivi di coscienza di prestare un servizio che comporti l'uso delle armi, può essere assoggettato a un servizio sostitutivo... nei modi previsti dalla legge, la quale non potrà pregiudicare la libertà di coscienza e dovrà provvedere anche a rendere possibile un servizio sostitutivo che non abbia alcuna relazione con le forze armate ».

Viceversa l'Assemblea costituente italiana, respingendo la proposta di introdurre nel nostro ordinamento costituzionale una disposizione che considerasse « esenti dal portare le armi coloro i quali vi obiettino ragioni filosofiche e religiose di coscienza » (9), si dimostrò *tendenzialmente* e *relativamente* sfavorevole a un temperamento per via costituzionale dell'obbligo del servizio militare (10).

Successivamente all'entrata in vigore della Costituzione, di fronte ai primi e forse inattesi casi di obiezione, furono in maggioranza le voci di quanti ritenevano non solo illegittimo, ma addirittura anticostituzionale, il rifiuto di assoggettarsi agli obblighi militari per motivi di coscienza (11). E le valutazioni della personalità degli obiettori erano quanto mai negative (12).

« Egli non rappresenta altro che un ribelle alle leggi costituite ed un incipiente pericolo per la Nazione, la cui difesa armata, se i singoli casi dovessero generalizzarsi, verrebbe grandemente menomata o annientata » (13). Si ammoniva, inoltre, come fosse, dunque, « illecito moralmente, prima ancora che giuridicamente, porsi contro la morale riconosciuta, accettata e voluta dalla maggioranza che, in una vita sociale organizzata democraticamente, fa le leggi e rappresenta essa stessa la legge » (14).

---

(9) Tale proposta fu avanzata dall'on. Caporali (socialista), cfr. FALZONE, PALERMO, COSENTINO, *La Costituzione della Repubblica italiana*, Roma 1969, 166.

(10) In effetti, l'opposizione del costituente al riconoscimento dell'obiezione di coscienza al servizio militare non può essere valutata in senso assoluto. Ciò si deduce dalle dichiarazioni del relatore on. Merlin che motivava il parere contrario della Commissione alla proposta Caporali considerando che in Italia non esisteva una setta di obiettori di coscienza come in Inghilterra. In ogni caso, secondo l'on. Merlin, lo « scrupolo di coscienza » è « rispettabile » e già le « leggi ne tengono conto per i sacerdoti », tuttavia non pareva opportuno « esagerarlo e sancirlo nella Costituzione, per non arrivare a conseguenze assai pericolose » cfr. FALZONE, etc., cit., 166).

(11) In questo senso il Trib. mil. terr. Torino 30 agosto 1949 per il quale il comportamento dell'obiettore è da valutarsi come « aggressione alla lettera e allo spirito della Costituzione », in *Foro it.* 1950, II, 53.

(12) I tribunali militari disponevano addirittura delle perizie medico-legali a completamento delle indagini istruttorie onde poter valutare la « normalità psichica » degli obiettori imputati. Ovviamente l'esito di tali analisi psichiatriche concludeva per la loro completa « sanità di mente », anzi spesso i periti indugiavano in considerazioni che depositavano a favore degli stessi obiettori. Così Tansella, quando constata che se in una società non si verificassero fenomeni simili all'obiezione di coscienza, non si avrebbero nemmeno gli « innovatori, i riformatori, i precursori ed i ribelli nel senso etico della parola ed il progresso umano sarebbe un'espressione prettamente letteraria » (*Studio medico-legale della personalità di un obiettore di coscienza*, in *Scuola pos.* 1953, 183). Vedi anche SACERDOTE, *Perizia medico-legale giudiziaria sullo stato di mente etc.*, in *Giust. pen.* 1948, I, 200.

(13) VITALE, *L'obiettore di coscienza*, in *Giust. pen.* 1950, 188.

(14) ANGELONI, *Qualche nota sull'obiezione di coscienza*, in *Giust. pen.* 1951, I, 230. Non a caso l'origine dell'obiezione di coscienza come fenomeno sociale veniva individuata nel « soggettivismo religioso e morale introdotto dal protestantesimo » (cfr. MESSINEO, *L'obiezione di coscienza*, in *Civ. catt.* 1950, 362 e, più recente, GARAMMONE, *Osservazioni sull'obiezione di coscienza*, in *Temi nap.*

Una tale visione della posizione degli obiettori trovava il suo naturale e positivo riscontro nella uniforme giurisprudenza della giurisdizione militare che, condannando costoro per il reato di « disobbedienza », di cui all'art. 173 c.p.m.p., negava l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 c.p., in quanto « il contenuto morale o sociale di un motivo... deve essere conforme ad una moralità e socialità riconosciute dall'ordinamento giuridico (direttamente o indirettamente) e non ad esso estranee o addirittura contrarie » (15).

Le argomentazioni giuridico-costituzionali a sostegno di questa concezione politica così chiaramente integralista, oltre che sui già ricordati

---

1967, 46). Soggettivismo che, anche secondo la prevalente giurisprudenza della giurisdizione militare, è « contrastante con la coscienza etica della società nell'attuale momento storico » (Trib. sup. mil. 6 giugno 1967, in *Arch. pen.* 1969, II, 93 (m); vedi anche Trib. sup. mil. 24 giugno 1966, in *Riv. pen.* 1967, 55). L'esigenza di conformismo alla « moralità della legge » induceva a volte i tribunali militari ad attribuire paternalisticamente alla pena inflitta agli obiettori anche il significato di un loro possibile « recupero » alla concezione dominante. Cfr. la sentenza 5 marzo 1956 del Trib. mil. terr. Napoli ove si legge che « il Collegio ritiene che una lunga detenzione sia necessaria al G. perchè contribuirà a fargli compiere lunghe meditazioni sull'opportunità o meno di cingersi dell'aureola di martirio che i seguaci della setta cui appartiene sicuramente gli attribuiranno. Il Collegio spera che il G. rifletta sulla circostanza che le idee propugnate in merito alla non-prestazione del servizio militare — idee ispirate all'evidente fine di far scomparire dal mondo le orrende brutture della guerra — sono utopie che possono essere anche sfruttate e diffuse per motivi reconditi e subdoli... » (in questa *Rivista* 1956, 852).

È coerente con questa impostazione anche la condanna di Padre Balducci, incriminato per apologia di reato e per istigazione a delinquere, il quale, come è noto, in un'intervista concessa a un giornale aveva giustificato il comportamento degli obiettori come « conforme alla morale cattolica ». Vedi la sent. della Corte d'appello di Firenze, 15 ottobre 1963 e quella confermativa della Cassazione, 1° giugno 1964, ove « tutto ciò che può rappresentare un attentato o una minaccia dell'ordine pubblico costituito, cardine dell'onesto vivere civile », « va adeguatamente riguardato e represso, specie in un'epoca in cui, sotto la spinta di nuove e discutibili prospettive ed esperienze, troppo disinvoltamente si pensa a travolgere istituti e concetti sanamente tradizionali che, radicati nella secolare coscienza del popolo, pur contengono o trasmettono il valore di un messaggio eterno » (in *Foro eccl.* 1964, II, 226). Cfr. *contra*, JEMOLO, *I diritti della coscienza*, in *Giur. it.* 1964, II, 91.

Analoghe le motivazioni che hanno indotto la competente Commissione amministrativa alla censura del film « Non uccidere » (che svolgeva il tema dell'obiezione di coscienza). Sull'episodio, CASALINUOVO, *« Non uccidere », gli obiettori di coscienza*, in *Calabria giudiziaria* 1962, 30 ss..

(15) Trib. mil. terr. Firenze 11 gennaio 1963, in *Dir. eccl.* 1963, II, 271. In questo senso, Trib. mil. terr. Roma 4 agosto 1953, in *Temi rom.* 1955, 233; Trib. sup. mil. 24 febbraio 1951, in *Foro pen.* 1951, 715; Trib. sup. mil. 6 luglio 1959, in *Giust. pen.* 1959, 653 (m); Trib. sup. mil. 8 aprile 1960, in *Arch. pen.* 1960, II, 302 (m); Trib. sup. mil. 8 marzo 1966, in *Riv. pen.* 1967, II, 179; Trib. sup mil. 24 giugno 1966, *ivi* 1967, 55; Trib. sup. mil. 6 giugno 1967, in *Arch. pen.* 1969, II, 93 (m.). Contro tale indirizzo, rimasto isolato in giurisprudenza il Trib. mil. Milano 27 gennaio 1953, il quale ha concesso l'attenuante, di cui nel testo, in considerazione dell'ambiente in cui l'imputato (di fede anarchica) si era formato la personalità (in *Foro it.* 1953, II, 213). In dottrina vedi LO CASTRO, *Obiezione di coscienza e motivi del reato*, in *Dir. eccl.* 1963, II, 166; PEDIO, *Obiezione di coscienza e motivi di particolare valore morale e sociale*, in *Foro pen.* 1964, 3.

lavori preparatori della Cost., si fondano sostanzialmente su un'interpretazione sistematica dell'art. 52, in riferimento agli art. 2, seconda parte e art. 3, comma 1, da cui risulterebbe l'inammissibilità di un riconoscimento legislativo dell'obiezione di coscienza. Si sottolinea, innanzitutto, la relazione *esclusiva* di strumentalità che sussisterebbe tra il secondo e il primo comma dell'art. 52, per cui l'obbligo del servizio militare è la manifestazione più rilevante e insostituibile del dovere di difendere la patria da parte del cittadino (16); e così pure la qualificazione di tale dovere come « sacro », vale a dire prevalente su ogni altro dovere, viene a rafforzare la stessa prescrizione costituzionale, ove si proclama che la Repubblica « richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica ». L'introduzione nell'ordinamento italiano di un istituto che legittimi il rifiuto della prestazione del servizio militare per ragioni di coscienza, violerebbe la sacertà e l'inderogabilità del dovere di difesa (17), oltre che il principio di eguaglianza di tutti i cittadini, ai quali devono essere imposti eguali doveri (18). Né varrebbe considerare la lettera del comma 2 dell'art. 52, ove il servizio militare « è obbligatorio nei *limiti* e *modi* stabiliti dalla legge », per dedurne la legittimità di un riconoscimento legislativo dell'obiezione di coscienza, in quanto con la espressione « modi » ci si deve riferire alle « modalità » della prestazione del servizio militare, le quali sicuramente non consentono « esoneri, dispense e conversioni dell'obbligo di cui presuppongono l'osservanza » (19); e così pure nei « limiti » non può ricomprendersi la possibilità di regolare quelle condizioni soggettive derivanti da ideologie religiose, morali o politiche (20), altrimenti, oltre alla violazione del succitato art. 3 Cost., si perverrebbe di fatto all'istituzione di un servizio militare non più obbligatorio, ma volontario contro la lettera e la logica dell'art. 52 Cost. e in palese contrasto con la volontà del Costituente (21).

3. Di fronte a questa serrata serie di argomentazioni sembrerebbero quanto mai vaghe e pretestuose le dichiarazioni di uno dei primi obiet-

---

(16) Cfr. Trib. sup. mil. 8 marzo 1966, ove il servizio militare viene valutato come « preparazione fisica e spirituale » per l'adempimento del dovere di difesa della patria (in *Riv. pen.* 1967, II, 179). In dottrina GOMEZ DE AYALA, *L'obiezione di coscienza al servizio militare*, Milano 1966, 270.

(17) Così PIOLA, *Incostituzionalità dell'obiezione di coscienza al servizio militare*, in *Scritti di diritto ecclesiastico e canonico*, Milano 1969, 69-70; GOMEZ DE AYALA, *op. cit.*, 270 ss. Vedi anche Trib. sup. mil. 25 febbraio 1966, in *Riv. pen.* 1967, 552.

(18) ANGELONI, *op. cit.*, 231; GOMEZ DE AYALA, *op. cit.*, 300.

(19) GOMEZ DE AYALA, *op. cit.*, 288.

(20) Bensì solo quelle « condizioni oggettive ed oggettivamente accertabili di carattere generale, quali ad es. la durata del servizio ed i requisiti per esservi ammessi o chiamati, come il sesso, l'età, l'idoneità fisica, le situazioni familiari etc. » (GOMEZ DE AYALA, *ibidem*).

(21) Stesso autore, *ibidem*, 289. Sovente si rafforzano le argomentazioni surriferite con il richiamo all'art. 54 Cost., ove si proclama il dovere di « tutti i cittadini » ad essere fedeli alla Repubblica. Vedi Trib. mil. terr. Torino 30 agosto 1949, in *Foro it.* 1950, II, 53 e, in generale, gran parte della giurisprudenza cit. nella nota 15. Sul punto, tra gli altri, PIOLA, *op. cit.*, 68.

tori, di aver uniformato il suo comportamento allo « spirito democratico della Repubblica » (22). Eppure proprio il riferimento a un dato così generico, quale lo spirito della Repubblica, permette di affrontare il problema dell'ammissibilità del riconoscimento legislativo dell'obiezione di coscienza in una prospettiva diversa, capace di valutare e interpretare i sistemi costituzionali, indissolubilmente e necessariamente legati alla mobilità dei fenomeni sociali, nella loro evoluzione storica. In questo senso assume particolare rilevanza l'individuazione nelle singole costituzioni di quelle norme-principio che qualificano in un certo modo gli ordinamenti e conferiscono una particolare dignità al valore della persona umana (23).

Non a caso coloro che asseriscono la legittimità e l'opportunità del riconoscimento legislativo dell'obiezione di coscienza al servizio militare si fondano, *in primis*, sulla prima parte dell'art. 2 Cost., laddove « la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo », norma che è comune a tutti quegli ordinamenti che si informano al principio personalistico (24). Questa solenne e preliminare affermazione di inviolabilità, in cui qualcuno scorge un indiscutibile richiamo giusnaturalistico (25), è il punto di partenza per la dettagliata previsione, nelle disposizioni costituzionali successive, delle libertà fondamentali dell'individuo, le quali, tuttavia, nella loro specificazione, non necessariamente esauriscono la categoria dei diritti inviolabili (26). Altrimenti la norma di cui alla prima parte dell'art. 2 Cost. sarebbe una proclamazione priva di qualsiasi contenuto giuridicamente rilevante.

Tali conclusioni si rinvengono, del resto, anche nelle discussioni in seno alla prima sottocommissione della Costituente, ove qualcuno, volendo illustrare la portata dell'espressione « diritti inviolabili », accennò a una « libertà interiore che non ci può essere data e tolta da nessun Governo..., approdo supremo del proprio personale destino, che non può essere regolato né minacciato dalla legge » (27). Questo richiamo a valori storicamente preesistenti alla stessa formazione dello Stato (28) conferma l'indissolubile rapporto che necessariamente deve sus-

---

(22) Cfr. sent. 30 agosto 1949 del Trib. mil. terr. Torino, in *Foro it.* 1950, II, 54.

(23) Sulla individuazione dello « spirito » della Cost. attraverso la considerazione dei principi posti a fondamento della stessa vedi, in generale, PENSOVECCHIO LI BASSI, *L'interpretazione delle norme costituzionali*, Milano 1972, 55.

(24) Per la Repubblica federale tedesca cfr. l'art. 1, commi 1 e 2. Sul valore di tale principio cfr. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova 1969, I, 146 ss. e, di recente, GROSSI, *Introduzione ad uno studio sui diritti inviolabili nella Costituzione italiana*, Padova 1972, con ampia bibliografia.

(25) VASSALLI, *Il diritto alla libertà morale*, in *Scritti giuridici in memoria di F. Vassalli*, Torino 1960, 1604. *Contra*, GROSSI, *op. cit.*, 36 e MORTATI, *op. cit.*, 146.

(26) Cfr. LOMBARDI, *Contributo allo studio dei doveri cost.*, Milano 1967, 35-36 e GROSSI, *op.cit.*, 172 e bibliografia citata nella nota 63.

(27) Così si espresse l'on. Marchesi, cit. in FALZONE etc. cit., 28.

(28) È utile ricordare anche l'ordine del giorno che l'on. Dossetti presentò alla prima Sc., quale risultato della discussione generale; in tale documento si riconosce « la precedenza sostanziale della persona umana (in-

sistere tra principio democratico e personalistico e tutela della coscienza individuale (29), in un ordinamento quale il nostro che richiede il « pieno sviluppo » della personalità dei singoli, proprio ai fini di una responsabile partecipazione alla vita politica della comunità (30). Il vigente sistema costituzionale si pone, in altri termini, in completa antitesi con la concezione totalitaria dello stato fascista che pretende l'identità tra coscienza del singolo e coscienza della nazione (31). E non è certo casuale che immediatamente dopo la fine della seconda guerra mondiale gli stati democratici si siano impegnati in comuni e solenni dichiarazioni di civiltà tendenti ad affermare l'inviolabilità di quella libertà di coscienza così brutalmente negata dal fascismo e nazismo (32).

Da questi brevi accenni storico-politici emerge che la mancanza di un'esplicita e formale dichiarazione della « libertà di coscienza » da parte del costituente italiano (in senso diverso, invece, quello della Germania federale, cfr. *supra*), non esclude affatto dal nostro ordinamento la garanzia costituzionale di tale libertà fondamentale (33). Come nota il Vassalli, « vi sono... dei riconoscimenti cost. impliciti non meno validi ed importanti di quelli esplicitamente formulati » (34), specialmente quando essi sono il presupposto necessario da cui muovono altre libertà (35).

---

tesa nella completezza dei suoi valori e dei suoi bisogni, non solo materiali, ma anche spirituali) rispetto allo Stato e la destinazione di questo al servizio di quella », in FALZONE etc. cit., 28.

(29) L'AMATO nota come l'art. 2 della Cost. « rovescia l'ottocentesca priorità dello Stato (recepita e potenziata dal fascismo) e identifica nella persona umana il valore-base del sistema positivo, destinato ad operare non solo nel rapporto tra Stato e singolo, ma anche nella determinazione dei modi e dei fini dell'articolazione democratica cui si ispira l'organizzazione dei pubblici poteri », *Individuo e autorità nella disciplina della libertà personale*, Milano 1967, 304.

(30) « Per poter rendere effettiva e fruttuosa questa partecipazione non basta che il cittadino abbia i diritti politici attivi..., ma occorre che gli sia permesso di sviluppare e arricchire nella vita della comunità la sua personalità spirituale, in modo... di poter portare, nell'esercizio dei suoi diritti politici, la luce di una coscienza e la guida di una convinzione », CALAMANDREI, *L'avvenire dei diritti di libertà*, introduzione a *Diritti di libertà* di RUFFINI, 2ª ed., Firenze 1946, XV.

(31) Uno dei primi « caratterizzanti » provvedimenti fascisti fu la presentazione alla Camera (28 maggio 1925) di un disegno di legge che consentiva al Governo di « dispensare » dal servizio i funzionari statali di ogni ordine « che per ragione di *manifestazioni compiute in ufficio o fuori d'ufficio*... si pongano in condizione di incompatibilità con le *generali direttive politiche del Governo* », cit. dal RUFFINI, il quale rileva come con tale legge sia iniziata la sistematica violazione della libertà di coscienza, *op. cit.*, 52 ss..

(32) Cfr. l'art. 18 della *Dichiarazione dei diritti dell'uomo* (10 dicembre 1948) e gli artt. 9 e 4 della *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* (4 novembre 1950).

(33) VASSALLI, *Op. cit.*, 1661.

(34) *Op. cit.*, 1642.

(35) Così l'Autore cit., per il quale la libertà di coscienza è una componente essenziale di una più generale « libertà morale ». Vedi a p. 1660 ss. gli sviluppi della sua analisi. In questo senso la Corte Cost., quando ammette che la libertà religiosa costituisce « l'aspetto principale della più estesa libertà di coscienza », sent. 13 luglio 1960 n. 58, in questa *Rivista* 1960, 757.

Rilevata nel sistema cost. l'autonomia della prima parte dell'art. 2 che costituisce una notevole « garanzia indiretta » per quelle libertà che, come quella di coscienza, non rientrano nella tipologia costituzionale (36), occorre stabilire la relazione con la seconda parte dello stesso articolo, ove si richiede « l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica ». È chiaro, infatti, che se tale norma viene intesa come un limite assoluto al riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo (nel senso che ad ogni diritto inviolabile corrisponderebbe un equivalente dovere inderogabile), si rischia di annullare gran parte dell'efficacia del riconoscimento stesso (37).

Vero è che nel nostro sistema costituzionale non esistono situazioni soggettive di libertà e di doverosità simmetriche (38), ma esse si presentano differenziate in modo tale da non pregiudicare nel singolo nè la dimensione individualistica, che si esprime nella possibilità di autodeterminazione e di sviluppo della sua personalità, nè la dimensione sociale, che si manifesta nel necessario collegamento solidaristico con gli altri soggetti nell'ambito della collettività statale.

Alla luce di questa impostazione parte della più recente e già citata dottrina ha incominciato a sottoporre a un'esegesi più articolata l'art. 52 Cost. ed ha precisato « l'autonomia concettuale e normativa » dell'obbligo militare rispetto al dovere di difesa, negando la strumentalità esclusiva del primo verso il secondo, potendo questo essere soddisfatto non solo dalla prestazione del servizio militare, « ma anche attraverso altre attività che non postulano l'uso necessario delle armi, nè la trasformazione del destinatario in combattente » (39). Il dovere di difesa, inoltre, dispiega compiutamente la sua efficacia solo in periodo di guerra (40), cioè in una situazione-limite in cui si accentua l'impegno sociale e solidaristico dei cittadini e in cui è legittima anche la compressione (ma non l'eliminazione!) (41) delle situazioni soggettive favorevoli quali sono i diritti inviolabili; mentre l'obbligo del servizio militare opera *anche* (42) in tempo di pace, in un momento, cioè, in cui le situazioni

(36) Cfr. LOMBARDI, cit., 36. Vedi anche SEGRE, *Costituisce reato l'obiezione di coscienza?*, in *Foro pen.* 1950, II, 156-157; PEDIO, *Osservazioni sull'obiezione di coscienza*, in *Foro it.* 1953, II, 207.

(37) In questo senso, LOMBARDI, *op. cit.*, 22 ss. e 40; MORTATI, *op. cit.*, 175; GROSSI, *op. cit.*, 58-59.

(38) LOMBARDI, *op. cit.*, 41, nt. 80.

(39) LOMBARDI, *op. cit.*, 264. Concorde anche il CARBONE, *op. cit.*, 123 ss. Gli stessi rilievi li puoi trovare anche nelle relazioni introduttive di alcune proposte di legge sul riconoscimento dell'obiezione di c.. Vedi ad es. la rel. del progetto di legge degli onn. Fracanzani e altri, presentato alla Camera dep. il 27 maggio 1972 (doc. n. 127), pag. 2. Sull'« autonomia concettuale e istituzionale " dell'obbligo militare rispetto al dovere " patriottico contemplato dal primo c. dell'art. 52 Cost. », si è pronunciata anche la Corte costituzionale nella sent. del 24 aprile 1967 n. 53, in questa *Rivista* 1967, 349.

(40) Cfr. CARBONE, *op. cit.*, 123.

(41) Vedi MORELLI, *La sospensione dei diritti fondamentali nello Stato moderno*, Milano 1966, 310 e 325-334.

(42) Sulla distinzione tra il servizio militare prestato in tempo di pace e quello prestato in tempo di guerra e sulla loro rispettiva diversa connessione con il dovere di difesa, CARBONE, *op. cit.*, 125.

soggettive favorevoli si possono dilatare al massimo. Traspare così il differente grado di derogabilità dei due doveri (43) e, quindi, la diversa potenzialità di estensione della libertà di coscienza dell'individuo che per intimo convincimento si rifiuti di servire lo Stato nelle forze armate.

Sulla base di questa analisi, assume un valore più ampio, rispetto alle altre interpretazioni surriferite, la clausola del secondo comma dell'art. 52 Cost., ove « il servizio militare è obbligatorio nei *limiti e modi stabiliti dalla legge* », nel senso che il legislatore ordinario, se da una parte non potrebbe legittimamente abolire la coscrizione obbligatoria, dall'altra, tuttavia, può temperarne la generalità, proprio al fine di dare attuazione alla libertà di coscienza, in una delle sue più tipiche manifestazioni (44).

In questo ordine di idee, dal momento che non esiste un nesso di strumentalità esclusiva tra il dovere di difesa e l'obbligo militare, il Lombardi ritiene possibile applicare in favore degli obiettori l'istituto della « convertibilità dei doveri » (45), nel senso di assegnare loro un servizio sostitutivo che, « *pur non avendo alcun contatto con l'obbligo militare*, non potrà che collegarsi all'esigenza della difesa civile *in caso di guerra*, avendo tuttavia importanti riflessi in tempo di pace » (46). Questa soluzione concilierebbe la duplice necessità di rispettare sia il principio di eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, sia il principio della libertà di coscienza (47).

4. Ci si può a questo punto chiedere a quale interpretazione costituzionale si sia attenuto il nostro legislatore nella disciplina dell'obiezione di coscienza; occorre, cioè, in altri termini, determinare quali sono i limiti entro cui opera il riconoscimento dell'istituto e valutare, eventualmente, la loro conformità alla Costituzione.

Si era già anticipato all'inizio del presente scritto un giudizio di inadeguatezza e di equivocità sul complesso normativo approvato dalle Camere che se, da un lato, ammette che « imprescindibili motivi di coscienza » possono legittimare comportamenti di rifiuto nei confronti

---

(43) LOMBARDI, *op. cit.*, 305. Il differente grado di derogabilità dei due doveri si deduce, peraltro ,anche dalla lettera della Costituzione, in quanto, se si qualifica « sacro » il dovere di difesa della Patria, tale attribuzione non si estende all'obbligo militare. Sul significato del termine « sacro » e sul suo valore « eminentemente morale », cfr. Corte cost. cit. e LOMBARDI, *op. cit.*, 300 ss.; CARBONE, *op. cit.*, 119.

(44) LOMBARDI, *op. cit.*, 301-302.

(45) *Ibidem*, 306 ss.

(46) *Ibidem*, 305. Decisamente contro, GOMEZ DE AYALA, *op. cit.*, 296 ss..

(47) « L'ordinamento democratico non può prescindere, sul piano generale, dal fatto che le ragioni della coscienza e le ragioni della solidarietà non possono entrare in conflitto se non a rischio di una profonda lacerazione di tutta l'esperienza etica... », PIGLIARU, *Promemoria sull'obiezione di coscienza*, in *Scritti Cesarini Sforza*, Milano 1968, 654.

Sulla correttezza della soluzione esposta nel testo anche LISTL, *op. cit.*, 125.

della pretesa di certe prestazioni da parte dello Stato (48), dall'altro, non tiene conto della reale natura e dei fini dell'obiezione, prestabilendone e circoscrivendone al massimo l'oggetto. Questa tendenza si evince chiaramente dall'art. 1 della legge, laddove si prende in considerazione l'obiezione di chi è contrario «in ogni circostanza all'uso personale delle armi».

L'ambiguità e l'insufficienza della definizione è palese, perchè travisa nei suoi termini storici l'atteggiamento dell'obiettore (a qualsiasi concezione filosofica e religiosa si ispiri), il quale non vuole impugnare le armi nel quadro di una più generale opposizione alla logica della guerra e non, semplicemente, per una ripulsa viscerale all'uso di strumenti bellici in quanto tali. Del resto, basterebbe scorrere la giurisprudenza militare, ampiamente citata nelle pagine precedenti, per rilevare l'uniformità delle motivazioni a cui si sono sempre richiamati i vari obiettori il cui scopo è testimoniare contro l'impiego della violenza per la risoluzione dei conflitti tra i popoli e tra gli uomini (49). Queste osservazioni possono trovare una loro conferma anche nella comparazione della formula adottata dal legislatore italiano, con quella più articolata di cui all'art. 1 della legge 3 giugno 1964, in vigore in Belgio ove viene precisata la figura dell'obiettore come «colui che, per motivi di ordine religioso, filosofico o morale professi la convinzione che non si debba uccidere il proprio prossimo, nemmeno quando ciò sia necessario ai fini della difesa nazionale e della difesa collettiva» (50).

In verità la previsione dell'«uso personale delle armi» quale oggetto predeterminato dell'obiezione, è l'inevitabile conseguenza di una precisa scelta del legislatore, contrario ad istituzionalizzare quel tipo di obiezione di coscienza (più aderente alla realtà del fenomeno quale si è manifestato di fatto in questi ultimi 28 anni in Italia e in altri Paesi) diretta contro il servizio militare. In questo senso la lettera della legge è chiara,

---

(48) Questo riconoscimento, anche se poi non produce gli effetti desiderati, è indubbiamente il punto più rilevante della legge. Infatti è la prima volta che il nostro ordinamento postbellico recepisce il termine «coscienza», il cui richiamo da parte dell'individuo è capace di influire sulla sua posizione in una determinata situazione. Il legislatore, dunque, si è finalmente accorto che anche «la libertà di coscienza» è un principio fondamentale che deve essere attuato. Cfr. la relazione introduttiva che ha accompagnato alle Camere il testo ora approvato: «La coscienza civile del nostro Paese ha da tempo ormai acquisito il valore primario del rispetto della libertà individuale e dei convincimenti morali, etici e politici di ogni cittadino. La stessa Carta cost. ha posto come compito delle istituzioni democratiche del Paese la difesa di questi principi e la loro applicazione in tutti gli ambiti della vita nazionale, in cui dovesse manifestarsi in qualsiasi forma una violazione della coscienza».

(49) In questo senso cfr. BERTOLINO, *op. cit.*, 196-197.

(50) Puoi trovare il testo citato nel *Bollettino di legislazione comparata* 1967 n. 4, 197. Per formule simili adottate da altri ordinamenti vedi BERTOLINO, cit., 240 ss., *passim*. Tra i vari progetti di legge, proposti alle Camere, prima dell'approvazione della presente legge, vedi quello degli on. Fracanzani ed altri, già cit., che conteneva all'art. 1 una definizione assai chiara: «Al cittadino che si oppone, in base ai propri convincimenti, alla guerra anche a scopo difensivo, sarà riconosciuto il diritto all'esonero della prestazione del servizio militare e la qualifica di obiettore di coscienza».

quando afferma, appunto, che « gli obbligati alla leva etc... possono essere ammessi a *soddisfare l'obbligo del servizio militare* nei modi previsti dalla presente legge » (51). Ci si è, dunque, in sostanza conformati a quella interpretazione costituzionale che considera l'obbligo del servizio militare « infungibile », non derogabile nemmeno al fine di dare attuazione al principio della libertà di coscienza (52); e si è semplicemente disposta una razionalizzazione dell'organizzazione militare che tenesse finalmente conto anche della personalità degli individui soggetti alla leva, concedendo loro la possibilità di optare, a certe condizioni, per quei servizi non necessariamente tipici di un'organizzazione militare. Ecco che, in ultima analisi, se questa legge non offre spazio a chi voglia rifiutare il servizio militare nel suo complesso, accorda invece tutela a coloro ai quali ripugna l'uso delle armi e che devono giustificare questo loro « stato emozionale » (del quale parlava il Capograssi) con « una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi, filosofici o morali » (art. 1, comma 2). È vero che all'art. 5 della legge si desume che gli interessati possono scegliere tra « un servizio militare non armato » e « un servizio sostitutivo civile » (53), ma, nella misura in cui anche coloro che optino per questa seconda soluzione dipendono dal Ministero della difesa, devono osservare i regolamenti militari, sono sottoposti alla giurisdizione militare (54), un tale servizio non è sicuramente « alternativo » a quello militare ed è civile solo in quanto il suo espletamento non avviene nelle forme militari tradizionali e i suoi fini non sono in relazione diretta con il potenziamento bellico della nazione (55).

---

(51) « Riconoscere l'obiettore significa determinare *un caso di esonero* dal servizio militare, uno di quei limiti previsti dalla Costituzione alla prestazione del servizio militare e non un modo diverso di soddisfare l'obbligo del servizio militare », ARNONE nella relazione di minoranza della IV Commissione permanente, comunicata alla Presidenza il 29 novembre 1972.

(52) Di conseguenza è stata respinta la tesi che sostiene l'autonomia del comma 2 dell'art. 52 Cost. rispetto al comma 1. Nella relazione introduttiva alla legge si spiega appunto che « ... la nostra Costituzione, ispirandosi al concetto che le esigenze dell'individuo devono sottostare a quelle della società statuale in cui egli vive, chiaramente afferma l'obbligatorietà del servizio militare ed il rinvio alla legge ordinaria dei limiti e delle modalità di tale obbligo e, pertanto, se può consentire casi di esonero per motivi obiettivi, non sembra ammettere la possibilità di una negazione di principio dell'obbligo stesso ».

(53) « Qualora l'interessato opti per il servizio sostitutivo civile, il ministro della difesa, nell'attesa dell'istituzione del servizio civile nazionale, distacca gli ammessi presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela e incremento del patrimonio forestale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni con gli enti, organizzazioni o corpi presso i quali avviene il distacco » (art. 5 ult. comma).

(54) « I giovani ammessi ad avvalersi delle disposizioni della presente legge sono equiparati ad ogni effetto civile, penale, amministrativo, disciplinare, nonchè nel trattamento economico, ai cittadini che prestano il normale servizio militare » (art. 11).

(55) « Il servizio civile sostitutivo ... è, e deve essere, qualcosa di diverso dal servizio militare; altrimenti non di riconoscimento dell'obiezione di coscienza si dovrebbe parlare, ma di legge che istituisce un corpo militare di-

A nostro avviso questa disciplina, che è stata largamente influenzata da quella vigente in Francia (56), non solo è insufficiente e deviante, ma soprattutto nelle ragioni che la ispirano (che sono quelle, come abbiamo visto, di rimanere fedele a una certa esegesi costituzionale) è incongruente con altri provvedimenti legislativi approvati in precedenza dal Parlamento. La logica dei quali presuppone una diversa interpretazione costituzionale, che accetta, invece, la tesi della convertibilità dell'obbligo del servizio militare, mediante l'adempimento di altre prestazioni in favore della collettività, prestazioni effettuate al di fuori dell'organizzazione delle forze armate e sotto la dipendenza di ministeri diversi da quello della difesa.

Così, la l. 13 ottobre 1950 n. 913 (« Incorporamento di unità di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco »), che dispone all'art. 1 il reclutamento di « volontari ausiliari tratti dai giovani tenuti alla chiamata delle armi per obbligo di leva... ». I volontari ausiliari sono considerati a « tutti gli effetti militari di leva », ma « ad essi si applicano... le norme penali e disciplinari che sono stabilite per il Corpo nazionale dei VV. FF. », che dipende dal Ministro dell'Interno (cfr. l. 13 maggio 1961 n. 469).

Anche la l. 8 novembre 1966 n. 1063 (57), ispirata anche al fine, sia pur non dichiarato espressamente, di proporre una soluzione per gli obiettori di coscienza, prevede la « dispensa dal servizio di leva », per coloro che abbiano prestato « la loro opera per la durata di almeno due anni continuativamente in un Paese in via di sviluppo fuori d'Europa » (art. 1), nel quadro dei programmi di assistenza tecnica previsti da accordi bilaterali contratti dallo Stato italiano con uno di tali Paesi (art. 2).

Più recenti e in un certo senso più significative sono le leggi 30 novembre 1970 n. 1953 e 20 dicembre 1971 n. 1155 che contengono « norme per la dispensa dal servizio di leva dei giovani di taluni Comuni »

---

verso da quelli già esistenti, in cui tutt'al più non v'è obbligo dell'uso delle armi ». Infatti « nessun obiettore potrà accettare di essere sottoposto a quegli obblighi e a quelle strutture gerarchiche che egli considera autoritarie e violente e contro le quali appunto obietta » ARNONE cit., *passim*. Cfr. anche RIZZACASA, il quale ritiene che prestare un servizio civile sostitutivo significa logicamente non assumere la « qualità di militare, lo *status* di militare » (« solo in tal modo è possibile corrispondere alle esigenze dell'obiezione di coscienza »), *Riflessioni di* jus condendum *sul tema*: *l'obiezione di coscienza*, in *Rass. parl.* 1965, 422.

(56) Vedi *Recueil Dalloz* 1964, *Legislation*, pagg. 24-25. Cenni in BERTOLINO, *op. cit.*, 124-125, 258-259, 311-313. Anche la legge che riconosce in Austria l'obiezione di coscienza è per molti aspetti simile alla nostra; vedi l'*ult. op. cit.* a pp. 99-100, 229-231, 301-303.

(57) « Norme integrative del capo IX del d.P.R. 14 febbraio 1964 n. 237, per la dispensa dei cittadini che prestino servizio di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo secondo accordi stipulati dallo Stato italiano », più conosciuta come legge Pedini, dal nome di uno dei proponenti. Recentemente il contenuto della legge Pedini è stato sostanzialmente recepito agli art. 33, 34, 35, 36 dalla l. 15 dicembre 1971 n. 1222 volta a disciplinare organicamente la « Cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo » e che ha quindi abrogato i precedenti provvedimenti legislativi in materia (art. 40).

(rispettivamente della Valle del Belice, di Tuscania e Arlena di Castro) « impiegati nella ricostruzione e nello sviluppo » degli stessi. Il servizio civile (civile in tutti i sensi!) prestato da questi giovani, sotto la direzione e vigilanza dei sindaci dei Comuni interessati, sostituisce effettivamente quello di leva (cfr. art. 4 di entrambe le leggi) (58).

In tutti questi casi (59), dunque, il legislatore valuta equivalente all'adempimento del servizio militare la prestazione di un'altra attività che non ha, per dirla con il Lombardi, « alcun contatto con l'obbligo militare » ed, implicitamente, ammette altresì che la generalità dell'obbligo stesso possa essere derogata o, se si preferisce un altro termine, temperata ove, attraverso una legge, si reputi prevalente la soddisfazione di altre esigenze e di altri valori riconosciuti direttamente o indirettamente dalla Costituzione: come la funzionalità e l'efficienza di un pubblico servizio, la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, l'aiuto alle zone disastrate da calamità naturali, la solidarietà con le famiglie più disagiate.

---

(58) Le modalità di espletamento del servizio civile di cui sopra sono contenute rispettivamente nel d.P.C.M. 26 aprile 1972 e 3 giugno 1972, esposti sommariamente nell'*Informatore legislativo* 1972, nn. 10, 11, 12. I punti più significativi riguardano innanzitutto la durata del servizio civile eguale a quella del servizio militare; la natura del servizio civile stesso (che concerne lavori di edilizia pubblica, lavori stradali, lavori di sistemazione idraulico-forestale, servizio di infermiere, di portantino nei vari ospedali della zona); l'assegnazione ai servizi, da parte dei sindaci, dei giovani, tenendo conto delle loro attitudini personali desunte da titoli di studio, da servizi prestati e attività svolte attualmente, nonchè delle preferenze manifestate in rapporto alle esigenze dei servizi da svolgere; la soggezione dei giovani alle norme disciplinari vigenti per il personale adibito allo stesso servizio; la percezione delle retribuzioni previste dalle norme vigenti per il lavoro svolto e la fruizione del relativo trattamento di previdenza e assistenza.

(59) Per completezza di indagine è opportuno menzionare che il d.P.R. 14 febbraio 1964 n. 237 (« Leva e reclutamento obbligatorio nell'esercito, nella marina e nell'aeronautica ») dispone la dispensa dalla ferma di leva per coloro che si trovino in particolari condizioni di famiglia (art. 91); al Ministro della difesa è attribuita, poi, la facoltà di dispensare coloro che dimostrino di essere in condizioni di famiglia disagiate, al di fuori dei casi previsti dall'art. 91, « nel caso di eccedenza del fabbisogno quantitativo e qualitativo per la formazione dei contingenti o scaglioni da incorporare » (art. 100). Non ci pare azzardato rinvenire la *ratio* di questo genere di dispense nella presunzione che i soggetti esonerati dedichino tutte le energie disponibili al fine di migliorare (o, al limite, non peggiorare) le condizioni della propria famiglia: quasi un « impegno sostitutivo » di quello militare nell'ambito di una comunità intermedia la cui rilevanza sociale è indiscussa.

Anche l'esenzione dei « chierici ordinati *in sacris* e dei religiosi che banno emesso i voti » ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Concordato, richiamato dall'art. 105 d.P.R. cit., potrebbe essere giustificata considerando la « missione » cui adempiono in una società non completamente laicizzata, quale è la nostra, questi cittadini. In questo caso, però, il legislatore ha tenuto presente pure la possibilità che l'adempimento del servizio militare potesse essere in contrasto con la professione di fede dei religiosi, cioè, in ultima analisi, con la loro coscienza. (Tanto che Padre Balducci nella famosa intervista incriminata (vedi nota 14) ebbe a dichiarare di « aver usufruito », come sacerdote di un'obiezione di coscienza istituzionalizzata).

Nella l. n. 772, oggetto della presente ricerca, invece, l'obbligo del servizio militare diviene « inderogabile » e prevalente nei confronti del principio costituzionale della libertà di coscienza, valutata inviolabile e caratterizzante quella forma di stato cosiddetta democratica (60).

5. La gerarchia dei valori e interessi costituzionali fissata dal legislatore a sfavore della libertà di coscienza, di fronte all'obbligo del servizio militare, comporta anche, continuando nella analisi della legge, che sia previsto un trattamento differenziato tra coloro che soddisfano l'obbligo militare come obiettori e coloro che, invece, lo adempiono nei modi normali, pur essendo, i primi, a questi « equiparati ad ogni effetto civile, penale, amministrativo, disciplinare... » (art. 11). Infatti, « i giovani ammessi ai benefici della presente legge — recita l'art. 5 — devono prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile, per un tempo superiore di otto mesi alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti ». La *ratio* della disposizione è evidente e si ispira allo scopo di arginare le pretese dei falsi obiettori e, nello stesso tempo, di costituire l'ultimo strumento di dissuasione nei confronti di chi invece è in buona fede. Tuttavia, per vagliare la ragionevolezza e, quindi, la legittimità costituzionale della norma occorre confrontare la posizione effettiva dell'obiettore che svolge il servizio nelle modalità statuite dalla l. n. 772 e quella dell'individuo soggetto alla leva ordinaria.

Innanzitutto il primo elemento, già più volte emerso, è che entrambi fanno parte della stessa organizzazione militare e, quindi, hanno uno *status* equivalente. L'unica diversificazione delle loro situazioni si riferisce al genere delle prestazioni richieste, dal momento che l'obiettore essendo stato esonerato dall'uso delle armi, sulla base dell'accertamento dei suoi convincimenti da parte di un'apposita commissione (61), deve necessariamente svolgere un'attività difforme da quella del militare che

---

(60) « La precedenza accordata alla protezione della coscienza del singolo conviene... a uno Stato che voglia essere una comunità di uomini liberi e riconoscere valore generale nella possibilità di una libera autodeterminazione del singolo », *Bundesverfassungsgericht*, 20 dicembre 1960, cit., in *Listl*, cit., 124.

(61) Recita, infatti, l'art. 3: « Il Ministro per la difesa, con proprio decreto, decide sulla domanda sentito il parere di una commissione circa la fondatezza e la sincerità dei motivi addotti dal richiedente ». Per economia di lavoro non ci soffermiamo a indagare sulla legittimità e l'opportunità di un accertamento nei modi in cui è previsto dalla disposizione; il tema richiederebbe, sicuramente, un'autonoma trattazione. È noto, comunque, come una tale soluzione abbia dato luogo a valutazioni opposte nel corso dell'approvazione della legge tra coloro che sostenevano che, per godere dei benefici del provvedimento, fosse sufficiente la dichiarazione dell'interessato di essere obiettore (principio c.d. dell'automatismo), al fine di salvaguardare per intero la libertà di coscienza, e quindi, in maggioranza, ritenevano, invece, necessario un preventivo accertamento dei motivi addotti dall'obiettore da parte di apposito organo, onde non dar luogo, di fatto, all'istituzione di un servizio militare volontario, incostituzionale. Su questi problemi si rinvia in dottrina a BERTOLINO che ne tratta diffusamente nell'*op. cit.*, a p. 281 ss. Se vuoi, vedi anche RIZZACASA, *op. cit.*, 388, e PERGAMENO, *op. cit.*, 418.

non ha manifestato scrupoli di coscienza. A nostro parere, nella misura in cui è più oneroso il servizio armato, per le sue caratteristiche intrinseche, rispetto a un altro servizio non armato, è indubbiamente legittimo provvedere a un loro bilanciamento, in termini omogenei però, operando cioè, sulla loro qualità (e non sulla durata), stabilendo che gli obiettori debbano essere assegnati a quei compiti che, per la loro pericolosità e per i rischi che comportano, siano equiparabili alle prestazioni del militare che deve maneggiare le armi (62).

La stessa Corte costituzionale, pur riconoscendo in più occasioni che la valutazione della diversità di situazioni giustificatrici di una differenza di trattamento rimane riservata alla discrezionalità del legislatore, ha però richiamato all'osservanza dei limiti specifici contenuti nel comma 1 dell'art. 3 Cost. (63) e a quello più generale della «ragionevolezza delle situazioni» (64). Limiti che ovviamente non vengono osservati da quei provvedimenti che tendono a creare situazioni di svantaggio, quali quelle menzionate nella nota precedente e che trovano la loro *ratio* nella diversità di coscienza dei singoli.

Un discorso diverso si dovrebbe fare, se il legislatore avesse introdotto nell'ordinamento un altro tipo di obiezione di coscienza, diretta non solo contro l'uso personale delle armi, ma anche contro il servizio militare. In tale ipotesi, infatti, sarebbe stato certamente istituito un servizio civile alternativo a quello militare: il che avrebbe comportato ovviamente, una reale diversificazione dello *status* dell'obiettore, ri-

(62) Per rendersi meglio conto dell'irragionevole disparità di trattamento tra i giovani che adempiono all'obbligo di leva *nei modi ordinari* e quelli che acquistano lo *status* di obiettore, si considerino alcuni possibili casi concreti di macroscopica discriminazione, cui può dar luogo l'applicazione della l. n. 772. Coloro, ad esempio, che svolgono lo stesso servizio militare «non armato» (di cui all'art. 5, comma 1 legge cit.), supponiamo in un corpo sanitario o di commissariato, sono soggetti a una ferma differenziata, a seconda che siano stati assegnati a quel servizio in virtù del provvedimento legislativo sopraccitato, oppure secondo le normali procedure; nonostante essi adempiano alle *stesse* funzioni e siano tenuti all'osservanza degli *stessi* obblighi. Così pure sono sottoposti a una ferma più lunga gli obiettori che prestino la loro attività, ai sensi dell'art. 5, comma 3, in un ente di protezione civile (ad esempio, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco), rispetto a quegli altri soggetti reclutati come «volontari ausiliari» secondo la l. 13 ottobre 1950 n. 913 (cfr. sopra). In questa ipotesi sembra addirittura desumersi dalla legge (vedi l'art. 11) che i VV. FF.-obiettori si debbano attenere a norme disciplinari e penali diverse da quelle stabilite per i «volontari ausiliari» e, in genere, per tutti gli altri VV. FF..

Appare, quindi, come la coscienza dell'individuo possa costituire un fattore di discriminazione tra i cittadini, fattore non proprio consono con l'art. 3 della Costituzione ... Il BERTOLINO giudica «paradossale» la disparità di trattamento prevista per gli obiettori dalla legge vigente in Austria (per molti aspetti simile alla nostra); essi infatti, pur essendo «impiegati alla fin fine in eguali uffici che altri soldati», sono, tuttavia, sottoposti a una ferma più lunga di tre mesi (*op. cit.*, 231). Un'analoga situazione discriminatoria nei confronti degli obiettori esiste anche in Francia.

(63) Sent. 26 marzo 1969 n. 48, in questa *Rivista* 1969, 565.

(64) Sent. 16 luglio 1968 n. 104, *ivi* 1968, 1648. Puoi vedere anche sent. 9 aprile 1969 n. 71 e 2 aprile 1969 n. 81, *ivi* 1969, rispettivamente a pag. 1058 e 1150.

spetto allo *status* del giovane che adempie ai normali obblighi di leva. Basti pensare al diverso genere di organizzazione di cui questi individui verrebbero a far parte, alla disciplina necessariamente più rigorosa delle forze armate, alla soggezione a una giurisdizionale speciale e così via. Al fine di compensare la situazione di svantaggio in cui si troverebbe chi non ha problemi di coscienza relativi al normale adempimento dell'obbligo di leva, sarebbe in questa ipotesi sicuramente *ragionevole* la soluzione di fissare una durata maggiore per il servizio civile svolto dall'obiettore (65). Anche se è noto che altri ordinamenti costituzionali, come quello della Germania federale, reputando prevalente in maniera assoluta il principio della libertà di coscienza, hanno stabilito che « la durata del servizio civile alternativo non può eccedere quella del servizio militare... e la legge che stabilisce le modalità di attuazione del servizio civile non deve pregiudicare la libertà di coscienza » (66).

Un'altra norma di dubbia costituzionalità ci pare anche l'art. 9 della legge, laddove « a coloro che siano stati ammessi a prestare servizio non armato o servizio sostitutivo civile è permanentemente vietato detenere ed usare le armi e munizioni, indicate rispettivamente negli artt. 28 e 30 del t.u. della legge di pubblica sicurezza, nonchè fabbricare e commerciare, anche a mezzo di rappresentante, le armi e munizioni predette » (67).

La giustificazione della disposizione è espressa nella relazione dei proponenti in questi termini: « ... per logica conseguenza e per doverosa coerenza con i principi professati si prevede una limitazione dei diritti dell'obiettore in materia di uso delle armi nella vita civile e di fabbricazione o commercio delle stesse... ». Invero non si capisce come il legislatore possa arrogarsi il potere di sovraintendere alla coscienza

---

(65) « ... ove l'obiezione si riferisca al servizio militare nella sua totalità, l'obiettore viene arruolato in uno dei servizi di intervento della protezione civile, posti sotto la direzione del Ministero dell'interno. La durata di tale servizio supera di un anno la durata del servizio cui sono tenuti gli arruolati come soldati di truppa facenti parte del contingente dell'anno in cui l'obiettore entra in servizio nella protezione civile » art. 18, comma 1, l. 3 giugno 1963 in vigore in Belgio, già cit..

(66) Sulla « prevalenza » accordata dalla Costituzione tedesca alla libertà di coscienza del singolo si è pronunciata in più occasioni il *Bundesverfassungsgericht*, cfr. *Listl, op. cit.*, 121 ss. *passim*.

Anche il progetto di legge degli onn. Fracanzani e altri è ispirato a una tale concezione di ampia tutela della libertà di coscienza. Infatti l'art. 1, comma 2, del progetto recita: « l'obiettore di coscienza... esonerato dalla prestazione del servizio militare dovrà svolgere un servizio civile alternativo della stessa durata del servizio militare per la classe cui appartiene ».

(67) « È fatto divieto all'autorità di P.S. di rilasciare o rinnovare ai medesimi alcuna autorizzazione relativa all'esercizio delle attività di cui al comma precedente. Chi trasgredisce ai divieti di cui al comma 1 è punito, qualora il fatto non costituisca reato più grave, con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire 40 mila a lire 170 mila e, inoltre, decade dai benefici previsti dalla presente legge » (commi 2 e 3 della disposizione citata nel testo).

individuale, costringendone, *ope legis*, gli sviluppi, stabilendo, cioè, che un cittadino, in quanto abbia soddisfatto agli obblighi di leva come obiettore, non possa in avvenire più mutare i propri intimi convincimenti (e, di conseguenza, uniformare il proprio comportamento alle nuove idee) se non sottostando a determinate sanzioni. Prendiamo il caso di un giovane che, seguace della setta religiosa dei Testimoni di Geova e, quindi, indotto dalla sua fede all'obiezione di coscienza, intenda beneficiare della l. n. 772; successivamente alla prestazione del servizio militare, nei modi previsti da quella legge, abbandona la sua originaria concezione e con essa quegli scrupoli contro l'uso personale delle armi in ogni circostanza. Ebbene l'ordinamento non tollera questa sua crisi di coscienza, non tollera in altri termini la « sua » libertà di coscienza. Egli ha assunto in un momento della sua vita lo *status* di obiettore che non potrà più perdere. Una vera e propria *deminutio capitis*, che viola la libertà di fede e di pensiero (che sono anche libertà di poter mutare la propria Weltanschauung), il principio di eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge.

Questa norma ci richiama le considerazioni, estremamente esasperate, di un Autore, secondo il quale « piena libertà agli obiettori di coscienza di non entrare nell'esercito, ma per essi niente diritto elettorale, niente diritto di proprietà — essendo assurdo che gli altri la difendano — niente provvidenze sociali, niente tutela della legge in caso di furto, di rapina, di lesioni personali » (68).

Nell'art. 9, del quale si disputa, si rinviene, poi, un'altra limitazione a carico dell'obiettore, la quale discende naturalmente dalla circoscritta visione che il legislatore ha del fenomeno dell'obiezione di coscienza, riconosciuto, come si è sopra rilevato, quasi come sentimento di ripulsa delle armi in quanto tali, a prescindere dall'uso che se ne voglia fare. Infatti i riferimenti della disposizione agli artt. 28 e 30 del t.u.p.s. fanno sì che all'obiettore, sempre « per doverosa coerenza con i principi professati », sia interdetta anche la pratica sportiva della caccia o addirittura del tiro a piattello... quasi che colpire con un fucile una lepre o un disco di plastica o un uomo sia la stessa cosa. (69).

Sarebbe stato sufficiente e costituzionalmente corretto prevedere la decadenza dai benefici della l. n. 772 di chi dimostrasse, con comportamenti palesemente in contrasto con l'atteggiamento di obiettore in precedenza assunto, di aver mutato i propri convincimenti. (Un indice potrebbe, magari, proprio essere la richiesta dell'autorizzazione di detenere

---

(68) PELLEGRINO, *Cinema e antropologia criminale*, in *Homo*, luglio 1962 n. 6; citato dal GOMEZ DE AYALA, il quale definisce la tesi « interessante », *op. cit.*, 214.

(69) In altri progetti di legge presentati in precedenza alle Camere, i quali pure prevedevano il divieto per gli obiettori di detenere o portare armi, si precisava che « non sono consentite le licenze dell'autorità di P.S., salvo che si tratti di armi che, per le loro caratteristiche sono comunemente destinate ad uso venatorio » (art. 9, proposta Martini Maria Eletta e altri, presentata alla Camera il 14 luglio 1972 stampato n. 488; in questa direzione la proposta di altri deputati, Servadei e altri del 31 luglio 1972, st. n. 616).

delle armi per la difesa personale o, peggio, la licenza di esercitare un'attività relativa al commercio di armi da guerra). L'esclusione dai benefici della legge, se evidentemente non può annullare il servizio di leva prestato come obiettore, può tuttavia incidere in tempo di guerra, potendo allora il cittadino — non più obiettore — essere tenuto a svolgere le normali operazioni di combattimento (70).

6. Dall'insieme di queste considerazioni sembra, dunque, emergere abbastanza chiaramente come il contenuto della l. n. 772 non risponda all'obiettivo, che il legislatore pareva essersi proposto, di dare un adeguato riconoscimento all'obiezione di coscienza; anzi tale disciplina è indirizzata, per certi suoi aspetti, al contenimento (71) dei possibili casi di obiezione, costringendoli entro schemi prefissati *a priori* che hanno scarsa rispondenza nella realtà (72). Alcune disposizioni della legge suscitano, inoltre, non lievi perplessità sulla loro legittimità costituzionale.

È invece possibile una valutazione più positiva del provvedimento legislativo se lo si interpreta come un primo tentativo di dare attuazione all'ultimo comma dell'art. 52 Cost., che impone la conformità dell'ordinamento delle forze armate allo spirito democratico della Repubblica. Se con questa formula si è inteso soprattutto salvaguardare la dignità e l'individualità del cittadino, anche in un'organizzazione ti-

---

(70) Non potendo, cioè, più richiamarsi all'art. 10 della legge ove si legge che « in tempo di guerra gli ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio civile sostitutivo possono essere assegnati a servizi non armati, anche se si tratti di attività pericolose ». Così pure si poteva disporre che la decadenza dai benefici della legge avrebbe comportato la possibilità di essere « richiamato » in servizio ai sensi dell'art. 119 del d.P.R. del 1964 n. 237.

(71) Tendenza questa che si rinviene anche in altri ordinamenti. Sintomatico è a questo proposito l'art. 11 della l. n. 63-1255 del 21 dicembre 1963 vigente in Francia, per cui « è vietata qualsiasi forma di propaganda tendente a indurre altri a beneficiare delle disposizioni della presente legge con lo scopo esclusivo di indurre a sottrarsi agli obblighi militari ».

(72) Vedi la notizia apparsa sulla stampa, secondo cui un numero rilevante di obiettori (tutti seguaci della confessione religiosa dei Testimoni di Geova), imprigionati nelle carceri militari di Peschiera, pur essendo nelle condizioni previste dalla legge (art. 12), si sono rifiutati di presentare domanda, di cui all'art. 2, onde beneficiare della legge, preferendo così rimanere in carcere, in quanto ritengono che una tale legge non sia idonea a risolvere i loro problemi di coscienza. (Cfr. *Il Giorno* del 29 dicembre 1972). Lo stesso giornale (del 17 febbraio 1973) ci informa anche della presentazione al Senato di una interpellanza dei Senn. Marcora (autore della legge stessa) e Venanzetti, a critica degli eccessivi pareri negativi formulati dalla commissione (che ai sensi della legge deve valutare la fondatezza e la sincerità dei motivi addotti dagli interessati) sulle domande depositate dagli obiettori. In verità questa situazione di disfavore è semplicemente una naturale conseguenza dell'ambiguità e miopia del provvedimento legislativo; pertanto ci pare perlomeno ingenuo ritenere che si tratti solo di una sua cattiva applicazione o interpretazione « fortemente restrittiva », come sembra emergere dall'interpellanza del sen. Marcora.

pica per la sua struttura fortemente gerarchizzata (73), indubbiamente la legge n. 772 concorre, seppure parzialmente, al perseguimento di tali fini, nella misura in cui implicitamente riconosce che certi valori di disciplina e unità dell'organizzazione possono cedere di fronte a insopprimibili e a volte elementari esigenze della personalità dei singoli.

ERNESTO BETTINELLI

(73) In tal senso si espresse, in seno alla prima Sc. della Costituente, l'on. Moro che propose la norma di cui all'ult. comma dell'art. 52 Cost.. Cfr. FALZONE etc. cit. 168.